



REGIONE SICILIANA

**DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI
CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA**

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana.

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana, approvato con D.P.R.S. 28.2.1979, n.70.

VISTO il D.P.R. 30 agosto 1975 n. 637 recante norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio, delle antichità e belle arti.

VISTO la L.R. 1 agosto 1977, n.80.

VISTA la L.R. 7 novembre 1980, n.116.

VISTO il Codice dei Beni culturali e del paesaggio, approvato con Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i..

VISTO il Regolamento approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357.

VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

VISTO l'art. 7 della L.r. 15 maggio 2000, n. 10.

VISTA la l.r. 16 dicembre 2008 n.19, pubblicata sulla G.U.R.S. n.59 del 24 dicembre 2008, sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione

VISTO il ricorso gerarchico presentato, con atto pervenuto il 10.10.2017, dai signori Giovanni e Giuseppina Famularo, entrambi domiciliati presso lo studio del geom. Bartolomeo Favalaro a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, avverso il provvedimento della Soprintendenza per i Beni culturali di Messina, reso con nota prot. n. 5737 del 28.5.2017, di cui hanno avuto conoscenza il 29.9.2017 a mezzo PEC, con cui è stato espresso parere sfavorevole alla richiesta di autorizzazione alla costruzione di una stradella interpoderale a seguito di divisione ereditaria in un terreno di proprietà dei ricorrenti.

ACCERTATO che il ricorso in argomento è ricevibile, perché è stato presentato entro il termine di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 1199/1971.

ESAMINATI i motivi del ricorso che possono così riassumersi:

i ricorrenti contestano la legittimità del provvedimento perché la Soprintendenza ha motivato il proprio diniego, per incompatibilità con il regime previsto nelle zone MA1 del piano paesaggistico, sostenendo che, invece, tali interventi sarebbero invece consentiti;

**REGIONE SICILIANA**

VISTE le controdeduzioni della Soprintendenza di Messina, trasmesse con nota prot. n.2882 del 23.5.2018, con cui si ribadiscono le motivazioni del provvedimento di diniego, espresso con riferimento al piano paesaggistico vigente ;

CONSIDERATO che il piano territoriale paesaggistico delle Isole Eolie, approvato con il D.A. 23 febbraio 2001 e tuttora vigente prevede per le zone MA1 tra le attività compatibili Il recupero edilizio senza ampliamenti e senza variazione tipologica fatti salvi “limitati ampliamenti per attrezzature igienico – sanitarie” e che, nella fattispecie de qua, gli interventi non consistevano in attrezzature igienico sanitarie;

CONSIDERATO, sulla scorta di un indirizzo giurisprudenziale fatto proprio dal Consiglio di Stato (Ad. Plen. 27.11.1989, n. 16), di potere decidere il ricorso gerarchico de quo anche dopo la decorrenza del termine di cui all’art. 6 del D.P.R. 1199/71, al fine di rimuovere la perdurante indeterminazione nella decisione del contenzioso.

RITENUTO per le suesposte ragioni, di dovere respingere il ricorso gerarchico presentato dai signori Giovanni e Giuseppina Famularo avverso il provvedimento della Soprintendenza per i Beni culturali di Messina, reso con nota prot. n. 5737 del 28.5.2017.

;

DECRETA

Art. 1) Per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto, è respinto il ricorso presentato con atto pervenuto il 10.10.2017 , dai signori Giovanni e Giuseppina Famularo, avverso il provvedimento della Soprintendenza per i Beni culturali di Messina, reso con nota prot. n. 5737 del 28.5.2017, di cui hanno avuto conoscenza il 29.9.2017 a mezzo PEC, con cui è stato espresso parere sfavorevole alla richiesta di autorizzazione alla costruzione di una stradella interpodereale a seguito di divisione ereditaria in un terreno di proprietà dei ricorrenti

Art.2) La presente decisione sarà comunicata alla ditta ricorrente ed alla Soprintendenza per i Beni Culturali di Messina a mezzo pec.

Art.3) Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dalla di ricezione del provvedimento medesimo, ovvero ricorso straordinario innanzi al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni decorrenti dalla data di avvenuta conoscenza del presente decreto.

Palermo, 7 agosto 2018

IL DIRIGENTE GENERALE
Sergio Alessandro f.to